

DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Provvedimento n. 138 assunto in data 02.04.2018

CIG: 28F2452TFF

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART. 36, c. 2, lett. a) DEL D. LGS. 50/2016, PER UN IMPORTO PARI AD € 3.000,00 A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DEI MIGLIORI PREVENTIVI PER IL SERVIZIO DI "ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) - UE 2016/679 ED INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP)", PER ANNI 1 (UNO), eventualmente rinnovabile (con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Trattativa Privata).**

**PREMESSO CHE**

- in data 25/05/2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/6479 del Parlamento Europeo "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati" (cd "Privacy"), che introduce la figura del Responsabile dei dati personali;
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo di designare il Responsabile Personale Dati (RPD) da parte di tutti gli "organismi pubblici", comprendendo pertanto, anche le Società partecipate dalla Pubblica amministrazione;
- che le predette disposizioni prevedono che il RDP "può essere un dipendente del titolare del trattamento e deve essere individuato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati";
- che il mancato adempimento a tutto quanto innanzi detto prevede pesanti sanzioni pecuniarie a carico della società;
- che durante la riunione del 28/05/2018 il Sindaco del Comune di Molfetta e Socio Unico della Molfetta Multiservizi S.p.A., sollecitava la società ad adeguarsi con tempestività alle nuove disposizioni, al fine di evitare le pensanti sanzioni che graverebbero sulla società, in caso di mancato adempimento;
- l'ente comunale ha già effettuato una trattativa privata attraverso il MEPA, per l'affidamento dello stesso servizio, come da determine dirigenziali n. 481 del 18.05.2018 e n. 492 del 22.05.2018, individuando come miglior offerente la Società "CSIPA s.r.l.";

**CONSIDERATO**

- che è necessario individuare un soggetto esterno (persona fisica o giuridica) che abbia idonee competenze professionali e conoscenza specialistica della normativa in oggetto, al fine di supportare l'azienda nell'applicazione della stessa;
- che il nuovo Regolamento Europeo è già entrato in vigore e che questo determina l'estrema urgenza di affidare il suddetto servizio;
- che il nuovo Regolamento prevede un inasprimento delle sanzioni pecuniarie per quei soggetti giuridici che non si adeguano a quanto previsto;

## VISTO

il D. Lgs. 50/2016, in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

## TENUTO CONTO

- che nella procedura di cui all'art. 36, c.2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- che tale servizio non rientra tra i lavori, beni e servizi elencati nell'art. 1 del D.P.C.M. 24.12.2015;
- che il servizio in oggetto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;
- che, in ogni caso, questa Amministrazione, provvederà, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici iscritti sul MEPA, ad effettuare, ai fini dell'affidamento diretto, idonei controlli ai sensi dell'art. 71, c.1, del D.P.R. n. 445/2000.

### Visti:

- il Nuovo Codice degli Appalti approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.;
- l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente statuto societario;

## DETERMINA

- 1) Di ritenere la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Prendere atto della Trattativa Diretta sul MEPA ed in conseguenza affidare il servizio di consulenza per l' "Attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) - UE 2016/679" ed affidamento incarico di "Responsabile della Protezione dei Dati (RDP)" alla Società **CSIPA srl** di Bari, per l'espletamento di tutte le attività tecniche, organizzative e formative attinenti il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, per un importo pari ad € 3.000,00 (tremila euro), IVA esclusa;
- 3) Di affidare il servizio per la durata di anni 1 (uno), ovvero per il periodo che va dal **16/07/2018 al 15/07/2019**, eventualmente rinnovabile per lo stesso periodo;

- 4) Che la spesa complessiva per la fornitura è pari ad € 3.000,00, oltre IVA e che trova copertura nelle disponibilità finanziarie e di bilancio dell'azienda;
- 5) Che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 6) Che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e autodichiarati dall'operatore economico, questa Amministrazione provvederà:
  - alla risoluzione del contratto ed al pagamento, del corrispettivo pattuito, solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
  - all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto;
  - alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, c.12 del Codice ed all'azione per risarcimento danni, oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria.
- 7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, è la dott.ssa Antonella del Rosso e di nominare Direttore dell'Esecuzione, la Sig.ra Sara Scotto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D. Lgs. n.50/2016;
- 8) Provvedere, ai sensi dell'art. 29, c.1, del D. Lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet della Società, nonché su quello del Comune di Molfetta;
- 9) Trasmettere copia del presente provvedimento a:
  - Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Antonella del Rosso;
  - Direttore dell'esecuzione, sig.ra Sara Scotto;
  - Collegio Sindacale;
  - Organismo di vigilanza.

La presente disposizione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/2013 n. 196 "Codice in materia di protezione dati personali".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giulio La Grasta

